

L.R. 16 marzo 2018, n. 1: *"Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna"* – Oggetto assembleare n. 5518/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 13 marzo 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna", n. 5518 del 2017, licenziato in Aula nella seduta del 13 marzo 2018, legge numero 1.

Il testo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infatti alcuni articoli rappresentano modifiche di leggi regionali attualmente in vigore, e dunque ci si continua ad avvalere delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In specifico, la copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse autorizzate nel bilancio di previsione 2017-2019, con particolare riguardo alle leggi regionali n. 25 del 1993 e n. 7 del 2002. Una volta realizzata la fusione tra Ervet S.p.a., Aster S.c.p.a, con incorporazione del ramo d'azienda di FBM S.p.a., si provvederà alla modifica delle sopracitate leggi regionali, garantendo, senza soluzione di continuità, gli impegni presi dall'Amministrazione regionale nei confronti delle società sopra citate.

Le altre norme sono dirette a disciplinare processi di riorganizzazione delle società partecipate in house, che pure non porteranno ad oneri ulteriori per il bilancio regionale.

I costi amministrativi di tutte le operazioni di razionalizzazione saranno a carico delle società, e dunque anche da questo punto di vista nessun onere è previsto in capo alla Regione.

Analisi degli articoli

Art. 1 Ambito di applicazione

La norma delimita l'ambito di applicazione della legge, che detta norme di razionalizzazione delle società in house providing della Regione Emilia Romagna.

Art. 2 Linee di indirizzo

La norma attribuisce alla Assemblea legislativa il potere di approvare, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house. In particolare, nell'ambito del DEFR una specifica sezione viene destinata alla definizione di tali indirizzi strategici. La Regione vigila sulla attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo, nonché nell'ambito della rendicontazione.

Art. 3 Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

Si prevede che la Regione eserciti sulle proprie società in house il controllo analogo, sia in forma individuale che congiuntamente con altre pubbliche amministrazioni, in osservanza delle relative disposizioni normative in materia. Nell'ambito di tale controllo la Regione esercita altresì le proprie funzioni di indirizzo.

Art. 4 Autorizzazione alla partecipazione nella società ART_ER S.c.p.A. scaturente dalla fusione di ERVET S.p.A. e ASTER S.c.p.A.

L'articolo 4 definisce la scelta della Regione, nell'ottica della razionalizzazione delle attività, di procedere con una fusione delle società in house Ervet S.p.A. e Aster S.c.p.A. in un'unica società, che costituisca polo specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca.

Art. 5 Ambito di attività della società ART-ER S.c.p.A.

L'articolo 5 definisce la mission della società risultante dalla fusione di cui all'articolo precedente, gli ambiti di competenze specifiche della società, e individua le azioni principali attraverso cui raggiungere gli obiettivi indicati.

Art. 6 Modalità di intervento

L'articolo 6 stabilisce le modalità attraverso le quali partecipare ai programmi della società, e disciplina altresì gli strumenti per l'attivazione delle singole attività affidate, che devono essere approvati dalla Giunta, previa informativa alla Commissione assembleare competente.

Art. 7 Nomine negli organi sociali

L'articolo 7 prevede le condizioni necessarie per la partecipazione della Regione alle società in tema di nomine degli organi.

Art. 8 Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II

L'articolo 8 detta le norme di coordinamento per la fusione di cui al capo II, ovvero quella tra ASTER S.c.p.a ed ERVET S.p.a.

Art. 9 Disposizione di coordinamento per l'incorporazione di ramo d'azienda di F.B.M. S.p.a. in ERVET S.p.a.

L'articolo 9 autorizza l'incorporazione di ramo d'azienda proveniente da F.B.M. S.p.a., previa modifica dell'oggetto sociale di ERVET S.p.a., anteriormente alla fusione con Aster S.c.p.a.

Art. 10 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

L'articolo 10 prevede la modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993, aggiungendo le attività necessarie per lo svolgimento della mission di cui al ramo di azienda FBM.

Art. 11 Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a.

L'articolo 11 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione della Regione alla partecipazione nella società "Lepida S.p.a", risultante dalla fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a., che costituirà polo aggregatore nello sviluppo ICT regionale.

Art.12 Modifiche all'articolo 10 legge regionale n. 11 del 2004

L'art.12 stabilisce, quale ulteriore condizione per la partecipazione della Regione nella nuova Lepida, la modifica dell'oggetto sociale della società, delineandone i contenuti.

Art. 13 Monitoraggio

L'articolo prevede il controllo sulla attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti da parte della Assemblea legislativa.